

PISTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori dipendenti della ditta « Ligabue Catering », dichiarata fallita, con sentenza del tribunale di Civitavecchia, il 1° febbraio 2002 vivono in una drammatica situazione, dovuta alla completa carenza di sostegno economico;

l'azienda, che svolgeva servizio di *catering* presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, avendo acquistato il ramo d'azienda *catering* ovest della società Aeroporti di Roma, risulta inquadrata presso l'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) nel ramo economico dei servizi;

in via generale, i lavoratori dipendenti da aziende appaltatrici di servizi di mense e ristorazione, in base all'articolo 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 possono fruire del trattamento integrativo qualora siano « sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell'impresa industriale, purché dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria »;

nel caso dei lavoratori in oggetto, risulta evidente l'impossibilità dell'applicazione di tale norma, avendo operato la ditta servizi di *catering* aeroportuale negli scali sopra indicati e quindi per conto di compagnie di navigazione aerea escluse normalmente dall'intervento della CIG o CIGS —:

se, tenuto conto della grave situazione in cui vivono i lavoratori suddetti, non ritenga opportuno intervenire, con l'adozione di una direttiva ministeriale, nell'intento di consentire ai lavoratori di imprese svolgenti servizi di ristorazione e mensa per conto di imprese di navigazione aerea il beneficio di CIGS e mobilità

previsto per le altre categorie, tenuto conto anche della grave crisi che colpisce il settore. (3-01176)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la spesa farmaceutica pro capite ha valori e dimensioni profondamente diverse in ragione delle diverse aree geografiche, ma anche in ragione di Asl contigue geograficamente luna all'altra;

si passa dalle Asl più virtuose (Brunico 88 euro circa all'anno a persona) alle Asl più dispendiose (Napoli I euro 221 circa all'anno a persona) e, nell'ambito della stessa città si passa dalla Asl II di Torino (euro 180 circa all'anno a persona) alla Asl I (euro 180 circa all'anno a persona);

tali dati finanziari, profondamente e significativamente diversi, testimoniano soprattutto e con eloquenza indiscutibile che la spesa farmaceutica è del tutto fuori controllo e che, anche nell'ambito di una stessa regione, non vengono esercitate diagnosi ed indagini significative per cercare di comprendere differenze di spesa assolutamente prive di giustificazione;

appare francamente difficile immaginare che abbia significato comprensibile, agli occhi dei cittadini, la polemica sulla reintroduzione dei tickets senza che, prima, si provveda a raggiungere una sostanziale uniformità nella spesa farmaceutica senza le differenze sopraindicate che raggiungono punte inammissibili del 300 per cento;

appare invece necessario individuare preliminarmente meccanismi di controllo

e di valutazione della spesa farmaceutica essendo inammissibile un divario di costi come quello indicato —:

quali siano le ragioni che giustificano — se ragioni vi sono — le enormi differenze della spesa farmaceutica procapite fra diverse aree territoriali, entro le stesse aree territoriali e persino entro la stessa area metropolitana;

quali siano le iniziative che il governo intende assumere per riportare a sostanziale uniformità la spesa farmaceutica eliminando sprechi giganteschi, fra l'altro

dimostrativi di scarsa capacità gestionale degli amministratori delle Asl. (3-01177)

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta orale Burani Procaccini n. 3-00536 del 15 dicembre 2001.